Cassazione civile sez. un., 11/01/2008, n. 577

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 7.11.1995, G.G., assumendo di aver contratto lâ??epatite â??Câ?• con le trasfusioni praticategli in occasione di un intervento chirurgico su di lui eseguito dal dr. T. il (OMISSIS) presso la casa di cura (OMISSIS), appartenente alla s.p.a. (OMISSIS), convenne davanti al tribunale di Roma, questâ??ultima, G., A. e T.F., quali eredi di Tu.Gi., per il risarcimento dei danni.

Si costituivano i convenuti, nonchÃ" la chiamata in causa S.P.A.(OMISSIS), quale assicuratrice della società (OMISSIS).

Il tribunale di Roma rigettava la domanda.

Proponeva appello lâ??attore. La Corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 9.4.2002, rigettava lâ??appello.

Riteneva la corte di merito che lâ??attore non aveva provato il nesso di causalità tra lâ??emotrasfusione e lâ??epatite C, poichÃ" non era stato provato con la documentazione, tempestivamente prodotta, che alla data del ricovero non fosse portatore già della patologia lamentata, come avevano concluso i c.t.u., mentre non poteva tenersi conto della documentazione relativa ad esami ematici effettuati, prodotta dallâ??attore in primo grado dopo i termini di cui allâ??art. 184 c.p.c., e riprodotta in appello. Riteneva poi il giudice di appello che nessun valore probatorio potesse attribuirsi al verbale della Commissione medico- ospedaliera, che, ai sensi della L. n. 210 del 1992, art. 4, aveva accertato tale nesso causale tra epatite e trasfusione in questione.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione lâ??attore.

Resistono con controricorso gli intimati. La s.p.a. (OMISSIS) e la s.p.a. (OMISSIS) hanno presentato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La causa Ã" stata rimessa alle Sezioni Unite, presentando questioni di massima di particolare importanza relative: alla responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente; alla ripartizione dellâ??onere probatorio in materia di responsabilità medica.

Con lâ??unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dellâ??art. 2697 c.c., la violazione degli artt. 113 e 115 c.p.c., ed il vizio di motivazione, a norma deglâ??art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Assume il ricorrente che erratamente la corte di appello non ha preso in esame la documentazione prodotta in appello e relativa agli accertamenti sanatari effettuati nel (OMISSIS), da cui risultava che non era affetto da epatite.

Lamenta poi il ricorrente che erratamente la sentenza impugnata ha ritenuto che fosse onere di esso attore provare il nesso causale tra emotrasfusione e lâ??epatite C di cui soffriva, nonchÃ" provare che esso attore non fosse già portatore di tale malattia al momento del ricovero. 2.11 motivo va accolto nei termini che seguono.

Eâ?? infondata la censura secondo cui erratamente il giudice di appello non ha tenuto conto della documentazione sanitaria esibita in grado di appello e relativa al suo stato di salute precedentemente al ricovero, trattandosi di prove precostituite.

Come queste S.U. hanno già statuito, nel rito ordinario, con riguardo alla produzione di nuovi documenti in grado di appello, lâ??art. 345 c.p.c., comma 3, va interpretato nel senso che esso fissa sul piano generale il principio della inammissibilità di mezzi di prova â??nuoviâ?• â?? la cui ammissione, cioÃ", non sia stata richiesta in precedenza â?? e, quindi, anche delle produzioni documentali, indicando nello stesso tempo i limiti di tale regola, con il porre in via alternativa i requisiti che tali documenti, al pari degli altri mezzi di prova, devono presentare per poter trovare ingresso in sede di gravame (sempre che essi siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione degli stessi nellâ??atto introduttivo del giudizio di secondo grado, a meno che la loro formazione non sia successiva e la loro produzione non sia stata resa necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo): requisiti consistenti nella dimostrazione che le parti non abbiano potuto proporli prima per cause a esse non imputabili, ovvero nel convincimento del Giudice della indispensabilità degli stessi per la decisione. Peraltro, nel rito ordinario, risultando il ruolo del giudice nellâ??impulso del processo meno incisivo che nel rito del lavoro, lâ??ammissione di nuovi mezzi di prova ritenuti indispensabili non può comunque prescindere dalla richiesta delle parti (Cass. Sez. Unite, 20/04/2005, n. 8203).

3.1. Sono invece fondate le altre censure sollevate nel motivo di ricorso.

Per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente Ã" irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilitÃ

o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria (Cass. 25.2.2005, n. 4058).

Questa Corte ha costantemente inquadrato la responsabilità della struttura sanitaria nella responsabilità contrattuale, sul rilievo che lâ??accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (Cass. n. 1698 del 2006; Cass. n. 9085 del 2006; Cass. 28.5.2004, n. 10297; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316).

A sua volta anche lâ??obbligazione del medico dipendente dalla struttura sanitaria nei confronti del paziente, ancorchÃ" non fondata sul contratto, ma sul â??*contatto sociale*â??, ha natura contrattuale (Cass. 22 dicembre 1999, n. 589; Cass. 29.9.2004, n. 19564; Cass. 21.6.2004, n. 11488; Cass. n. 9085 del 2006).

3.2. Per diverso tempo tale legame contrattuale \tilde{A} " stato interpretato e disciplinato sulla base dellâ??applicazione analogica al rapporto paziente-struttura delle norme in materia di contratto di prestazione dâ??opera intellettuale vigenti nel rapporto medico-paziente, con il conseguente e riduttivo appiattimento della responsabilit \tilde{A} della struttura su quella del medico. Da ci \tilde{A}^2 derivava che il presupposto per lâ??affermazione della responsabilit \tilde{A} contrattuale della struttura fosse lâ??accertamento di un comportamento colposo del medico operante presso la stessa.

 $Pi\tilde{A}^1$ recentemente, invece, dalla giurisprudenza il suddetto rapporto $\tilde{A}^{\cdot \cdot}$ stato riconsiderato in termini autonomi dal rapporto paziente-medico, e riqualificato come un autonomo ed atipico contratto a prestazioni corrispettive (da taluni definito contratto di spedalit \tilde{A} , da altri contratto di assistenza sanitaria) al quale si applicano le regole ordinarie sull \tilde{a} ??inadempimento fissate dall \tilde{a} ??art. 1218 c.c..

Da ciò consegue lâ??apertura a forme di responsabilità autonome dellâ??ente, che prescindono dallâ??accertamento di una condotta negligente dei singoli operatori, e trovano invece la propria fonte nellâ??inadempimento delle obbligazioni direttamente riferibili allâ??ente. Questo percorso interpretativo, anticipato dalla giurisprudenza di merito, ha trovato conferma in una sentenza di queste Sezioni Unite (1.7.2002, n. 9556, seguita poi da altre delle sezioni semplici, Cass. n. 571 del 2005; Cass. n. 1698 del 2006) che si Ã" espressa in favore di una lettura del rapporto tra paziente e struttura (anche in quel caso, privata) che valorizzi la complessità e lâ??atipicità del legame che si instaura, che va ben oltre la fornitura di prestazioni alberghiere, comprendendo anche la messa a disposizione di personale medico ausiliario, paramedico, lâ??apprestamento di medicinali e di tutte le attrezzature necessarie anche per eventuali complicazioni. In virtù del contratto, la struttura deve quindi fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di â??assistenza sanitariaâ??, che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori.

- 3.3. Così ricondotta la responsabilità della struttura ad un autonomo contratto (di spedalitÃ), la sua responsabilità per inadempimento si muove sulle linee tracciate dallâ??art. 1218 c.c., e, per quanto concerne le obbligazioni mediche che essa svolge per il tramite dei medici propri ausiliari, lâ??individuazione del fondamento di responsabilità dellâ??ente nellâ??inadempimento di obblighi propri della struttura consente quindi di abbandonare il richiamo, alquanto artificioso, alla disciplina del contratto dâ??opera professionale e di fondare semmai la responsabilità dellâ??ente per fatto del dipendente sulla base dellâ??art. 1228 c.c..
- 3.4. Questa ricostruzione del rapporto struttura â?? paziente va condivisa e confermata.

 $Ci\tilde{A}^2$ comporta che si pu \tilde{A}^2 avere una responsabilit \tilde{A} contrattuale della struttura verso il paziente danneggiato non solo per il fatto del personale medico dipendente, ma anche del personale ausiliario, nonch \tilde{A} " della struttura stessa (insufficiente o inidonea organizzazione).

Dalla ricostruzione in termini autonomi del rapporto struttura-paziente rispetto al rapporto paziente-medico, discendono importanti conseguenze sul piano della affermazione di responsabilit\tilde{A} in primo luogo, ed anche sul piano della ripartizione e del contenuto degli oneri probatori. Infatti, sul piano della responsabilit\tilde{A}, ove si ritenga sussistente un contratto di spedalit\tilde{A} tra clinica e paziente, la responsabilit\tilde{A} della clinica prescinde dalla responsabilit\tilde{A} o dall\tilde{a}??eventuale mancanza di responsabilit\tilde{A} del medico in ordine all\tilde{a}??esito infausto di un intervento o al sorgere di un danno che, come nel caso di specie, non ha connessione diretta con l\tilde{a}??esito dell\tilde{a}??intervento chirurgico.

Non assume, in particolare, $pi\tilde{A}^1$ rilevanza, ai fini della individuazione della natura della responsabilit \tilde{A} della struttura sanitaria se il paziente si sia rivolto direttamente ad una struttura sanitaria del SSN, o convenzionata, oppure ad una struttura privata o se, invece, si sia rivolto ad un medico di fiducia che ha effettuato l \hat{a} ??intervento presso una struttura privata. In tutti i predetti casi \tilde{A} " ipotizzabile la responsabilit \tilde{A} contrattuale dell \hat{a} ??Ente.

4.1. Inquadrata nellâ??ambito contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria e del medico, nel rapporto con il paziente, il problema del riparto dellâ??onere probatorio deve seguire i criteri fissati in materia contrattuale, alla luce del principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dellâ??inadempimento e dellâ??inesatto adempimento.

Le Sezioni Unite, nel risolvere un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici, hanno enunciato il principio â?? condiviso da questo Collegio â?? secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per lâ??adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dellâ??inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto Ã" gravato dellâ??onere della prova del fatto estintivo, costituito dallâ??avvenuto adempimento.

Analogo principio \tilde{A} " stato enunciato con riguardo allâ??inesatto adempimento, rilevando che al creditore istante \tilde{A} " sufficiente la mera allegazione dellâ??inesattezza dellâ??adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dellâ??obbligo di diligenza, o per difformit \tilde{A} quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore lâ??onere di dimostrare lâ??avvenuto, esatto adempimento.

- 4.2. La giurisprudenza delle sezioni semplici di questa Corte, applicando questo principio allâ??onere della prova nelle cause di responsabilità professionale del medico ha ritenuto che gravasse sullâ??attore (paziente danneggiato che agisce in giudizio deducendo lâ??inesatto adempimento della prestazione sanitaria) oltre alla prova del contratto, anche quella dellâ??aggravamento della situazione patologica o lâ??insorgenza di nuove patologie nonchÃ" la prova del nesso di causalità tra lâ??azione o lâ??omissione del debitore e tale evento dannoso, allegando il solo inadempimento del sanitario. Resta a carico del debitore lâ??onere di provare lâ??esatto adempimento, cioÃ" di aver tenuto un comportamento diligente (Cass. n. 12362 del 2006; Cass. 11.11.2005, n. 22894; Cass. 28.5.2004, n. 10297; Cass. 3.8.2004, n. 14812).
- 4.3. Il punto relativo alla prova del nesso di causalità non può essere condiviso, nei termini in cui Ã" stato enunciato, poichÃ" esso risente implicitamente della distinzione tra obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di risultato, che se può avere una funzione descrittiva, Ã" dogmaticamente superata, quanto meno in tema di riparto dellâ??onere probatorio dalla predetta sentenza delle S.U. n. 13533/2001 (vedasi anche S.U. 28.7.2005, n. 15781).
- 5.1. La dottrina ha assunto posizioni critiche sullâ??utilizzo della distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, la quale, ancorchÃ" operante soltanto allâ??interno della categoria delle obbligazioni di fare (a differenza che in Francia dove rappresenta una *summa divisio* valida per tutte le obbligazioni), ha originato contrasti sia in ordine allâ??oggetto o contenuto dellâ??obbligazione, sia in relazione allâ??onere della prova e, quindi, in definitiva, allo stesso fondamento della responsabilità del professionista.

Come insegna la definizione tradizionale, nelle obbligazioni di mezzi la prestazione dovuta prescinde da un particolare esito positivo dellâ??attività del debitore, che adempie esattamente ove svolga lâ??attività richiesta nel modo dovuto.

In tali obbligazioni \tilde{A} " il comportamento del debitore ad essere in obbligazione, nel senso che la diligenza \tilde{A} " tendenzialmente considerata quale criterio determinativo del contenuto del vincolo, con la??ulteriore corollario che il risultato \tilde{A} " caratterizzato dalla??aleatoriet \tilde{A} , perch \tilde{A} " dipende, oltre che dal comportamento del debitore, da altri fattori esterni oggettivi o soggettivi.

Nelle obbligazioni di risultato, invece, $ci\tilde{A}^2$ che importa \tilde{A} " il conseguimento del risultato stesso, essendo indifferente il mezzo utilizzato per raggiungerlo. La diligenza opera solo come parametro, ovvero come criterio di controllo e valutazione del comportamento del debitore: in altri termini, \tilde{A} " il risultato cui mira il creditore, e non il comportamento, ad essere direttamente in

obbligazione.

5.2. Tale impostazione non \tilde{A} " immune da profili problematici, specialmente se applicata proprio alle ipotesi di prestazione dâ??opera intellettuale, in considerazione della struttura stessa del rapporto obbligatorio e tenendo conto, altres \tilde{A} , che un risultato \tilde{A} " dovuto in tutte le obbligazioni.

In realt \tilde{A} , in ogni obbligazione si richiede la compresenza sia del comportamento del debitore che del risultato, anche se in proporzione variabile, sicch \tilde{A} " molti Autori criticano la distinzione poich \tilde{A} " in ciascuna obbligazione assumono rilievo $\cos\tilde{A}$ \neg il risultato pratico da raggiungere attraverso il vincolo, come l \tilde{a} ??impegno che il debitore deve porre per ottenerlo.

- 5.3. Dalla casistica giurisprudenziale emergono spunti interessanti in ordine alla dicotomia tra obbligazione di mezzi e di risultato, spesso utilizzata al fine di risolvere problemi di ordine pratico, quali la distribuzione della??onere della prova e la??individuazione del contenuto della??obbligo, ai fini del giudizio di responsabilit\(\tilde{A} \), operandosi non di rado, per ampliare la responsabilit\(\tilde{A} \) contrattuale del professionista, una sorta di metamorfosi della??obbligazione di mezzi in quella di risultato, attraverso la??individuazione di doveri di informazione e di avviso (cfr. segnatamente, per quanto riguarda la responsabilit\(\tilde{A} \) professionale del medico: Cass. 19.5.2004, n. 9471), definiti accessori ma integrativi rispetto alla??obbligo primario della prestazione, ed ancorati a principi di buona fede, quali obblighi di protezione, indispensabili per il corretto adempimento della prestazione professionale in senso proprio.
- 5.4. Sotto il profilo dellâ??onere della prova, la distinzione (talvolta costruita con prevalente attenzione alla responsabilitĂ dei professionisti intellettuali e dei medici in particolare) veniva utilizzata per sostenere che mentre nelle obbligazioni di mezzi, essendo aleatorio il risultato, sul creditore incombesse lâ??onere della prova che il mancato risultato era dipeso da scarsa diligenza, nelle obbligazioni di risultato, invece, sul debitore incombeva lâ??onere della prova che il mancato risultato era dipeso da causa a lui non imputabile.
- 5.5. Ma anche sotto tale profilo la distinzione \tilde{A} " stata sottoposta a revisione sia da parte della giurisprudenza che della dottrina.

Infatti, come detto, questa Corte (sent. n. 13533/2001) ha affermato che il meccanismo di ripartizione dellà??onere della prova ai sensi dellà??art. 2697 c.c. in materia di responsabilità contrattuale (in conformità a criteri di ragionevolezza per identità di situazioni probatorie, di riferibilità in concreto dellà??onere probatorio alla sfera di azione dei singoli soggetti e di distinzione strutturale tra responsabilità contrattuale e da fatto illecito) Ã" identico, sia che il creditore agisca per là??adempimento dellà??obbligazione, ex art. 1453 c.c., sia che domandi il risarcimento per là??inadempimento contrattuale, ex art. 1218 c.c., senza richiamarsi in alcun modo alla distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato.

6.1. Prestata piena adesione al principio espresso dalla pronunzia suddetta, ritengono queste S.U. che lâ??inadempimento rilevante nellâ??ambito dellâ??azione di responsabilit \tilde{A} per risarcimento del danno nelle obbligazioni $\cos \tilde{A} \neg$ dette di comportamento non \tilde{A} " qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.

 $Ci\tilde{A}^2$ comporta che lâ??allegazione del creditore non pu \tilde{A}^2 attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per $cos\tilde{A}^{\neg}$ dire, qualificato, e $cio\tilde{A}^{"}$ astrattamente efficiente alla produzione del danno.

Competer \tilde{A} al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi \tilde{A} " proprio stato ovvero che, pur esistendo, non \tilde{A} " stato nella fattispecie causa del danno.

- 6.2. Nella fattispecie, quindi, avendo lâ??attore provato il contratto relativo alla prestazione sanitaria (ed il punto non Ã" in contestazione) ed il danno assunto (epatite), allegando che i convenuti erano inadempienti avendolo sottoposto ad emotrasfusione con sangue infetto, competeva ai convenuti fornire la prova che tale inadempimento non vi era stato, poichÃ" non era stata effettuata una trasfusione con sangue infetto, oppure che, pur esistendo lâ??inadempimento, esso non era eziologicamente rilevante nellâ??azione risarcitoria proposta, per una qualunque ragione, tra cui quella addotta dellâ??affezione patologica già in atto al momento del ricovero.
- 7.1. Per quanto concerne, in particolare, lâ??ipotesi del contagio da emotrasfusione eseguita allâ??interno della struttura sanitaria, gli obblighi a carico della struttura ai fini della declaratoria della sua responsabilitÃ, vanno posti in relazione sia agli obblighi normativi esistenti al tempo dellâ??intervento e relativi alle trasfusioni di sangue, quali quelli relativi alla identificabilità del donatore e del centro trasfusionale di provenienza (cd. tracciabilità del sangue) che agli obblighi più generali di cui allâ??art. 1176 c.c. nellâ??esecuzione delle prestazioni che il medico o la struttura possono aver violato nella singola fattispecie.
- 7.2. Ne consegue che la sentenza impugnata, la quale ha posto a carico del paziente (creditore) la prova che al momento del ricovero esso non fosse già affetto da epatite, ha violato i principi in tema di riparto dellâ??onere probatorio, fissati in tema di azione per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
- 8.1. Tale dato relativo alle patologie in corso, peraltro, doveva già emergere dai dati anamnestici prossimi e dagli accertamenti ematici di laboratorio, cui il paziente doveva essere sottoposto prima dellâ??intervento chirurgico e della trasfusione; dati che dovevano essere riportati sulla cartella clinica.

A tal fine va condiviso lâ??orientamento giurisprudenziale (Cass. 21.7.2003, n. 11316; Cass. 23.9.2004, n. 19133), secondo cui la difettosa tenuta della cartella clinica naturalmente non vale ad escludere la sussistenza del nesso eziologico tra la colposa condotta dei medici e la patologia accertata, ove risulti provata la idoneità di tale condotta a provocarla, ma consente anzi il ricorso

alle presunzioni, come avviene in ogni caso in cui la prova non possa essere data per un comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il fatto da provare avrebbe potuto essere invocato, nel quadro dei principi in ordine alla distribuzione della??onere della prova ed al rilievo che assume a tal fine la â??vicinanza alla provaâ??, e cioÃ" la effettiva possibilità per lâ??una o per lâ??altra parte di offrirla.

- 8.2. Quanto al valore probatorio del verbale della Commissione medico-ospedaliera di (OMISSIS), va osservato che trattasi della Commissione di cui alla L. n. 210 del 1992, art. 4, composta da ufficiali medici ed istituita presso ospedali militari, ai fini dellâ??indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
- Lâ??art. 4, statuisce che: â??1. Il giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione, la trasfusione, la somministrazione di emoderivati, il contatto con il sangue e derivati in occasione di attivitĂ di servizio e la menomazione dellâ??integritĂ psico-fisica o la morte Ă" espresso dalla commissione medico-ospedaliera di cui al testo unico approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 165.
- 2. La commissione medico-ospedaliera redige un verbale degli accertamenti eseguiti e formula il giudizio diagnostico sulle infermit \tilde{A} e sulle lesioni riscontrate.
- 3. La commissione medico-ospedaliera esprime il proprio parere sul nesso causale tra le infermit \tilde{A} o le lesioni e la vaccinazione, la trasfusione, la somministrazione di emoderivati, il contatto con il sangue e derivati in occasione di attivit \tilde{A} di servizio \hat{a} ??.
- 8.3. Al di fuori del procedimento amministrativo per la concessione dellâ??indennizzo di cui alla legge, tali verbali hanno lo stesso valore di qualunque altro verbale redatto da un pubblico ufficiale fuori dal giudizio civile ed in questo prodotto. Pertanto essi fanno prova, ex art. 2700 c.c., dei fatti che la commissione attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le valutazioni, le diagnosi o comunque le manifestazioni di scienza o di opinione in essi contenute costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice, il quale può valutarne lâ??importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuire a loro il valore di vero e proprio accertamento (Cass. 20/07/2004, n. 13449; Cass. 25/06/2003, n. 10128; Cass. 25/06/2003, n. 10128; Cass. 12/05/2003, n. 7201).
- 9.1. Infondata Ã" lâ??eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dai resistenti eredi T., sotto il profilo che il *de cuius* dr. T. non poteva essere tenuto ad un controllo sulla qualità dei campioni di sangue trasfuso.

Lâ??istituto della legittimazione ad agire o a contraddire il giudizio (legittimazione attiva o passiva) si ricollega al principio dettato dallâ??art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e

comporta â?? trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza â??inutiliter dataâ?• â?? la verifica, anche dâ??ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di inammissibilitĂ della domanda), circa la coincidenza dellâ??attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatati degli effetti della pronuncia richiesta. Dalla questione relativa alla legittimazione si distingue quella relativa alla effettiva titolaritĂ del rapporto giuridico dedotto in causa, che non può essere rilevata dâ??ufficio dal giudice dellâ??impugnazione in difetto di specifico gravame. (cfr. Cass. 17.7.2002, n. 10388; Cass. 27/10/1995, n. 11190).

Nella fattispecie lâ??eccezione, $\cos \tilde{A} \neg$ come prospettata, attiene non alla legittimazione passiva ma alla titolarit \tilde{A} passiva del rapporto dedotto in giudizio. $Ci\tilde{A}^2$ comporta che la questione non possa essere rilevata dâ??ufficio da questo Collegio.

9.2. Ove sul punto si fosse pronunziato il Giudice di appello, affermando tale titolarit\(\tilde{A}\) passiva, pur rigettando poi l\(\tilde{a}\)??appello per altre ragioni, la questione poteva essere proposta con ricorso incidentale condizionato.

Non essendosi il Giudice pronunziato, e quindi non essendoci sul punto una soccombenza per quanto virtuale, la questione non avrebbe potuto essere proposta a questa Corte con impugnazione incidentale, ma lâ??accoglimento del ricorso principale comporta la possibilitĂ di riesame nel giudizio di rinvio di detta eccezione (Cass. 20/08/2003, n. 12219).

- 10. In definitiva va accolto il ricorso nei termini suddetti; va cassata,in relazione, lâ??impugnata sentenza e la causa va rinviata, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della corte di appello di Roma, che si uniformerà ai seguenti principi di diritto:
- A) In tema di responsabilitĂ contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilitĂ professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dellâ??onere probatorio, lâ??attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto (o il contatto sociale) e lâ??aggravamento della patologia o lâ??insorgenza di unâ??affezione ed allegare lâ??inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato.

Competer \tilde{A} al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi \tilde{A} " stato ovvero che, pur esistendo, esso non \tilde{A} " stato eziologicamente rilevante.

B) I verbali della Commissione medico-ospedaliera di cui alla L. n. 210 del 1992, art. 4, fanno prova, ex art. 2700 c.c., dei fatti che la commissione attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le valutazioni, le diagnosi o comunque le manifestazioni di scienza o di opinione in essi contenute costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice, il quale può valutarne lâ??importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuire a loro il valore di vero e proprio accertamento.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa lâ??impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2007.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2008

Campi meta



Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima: Per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente Ã" irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria. La responsabilità della struttura sanitaria Ã" contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto. A sua volta anche l'obbligazione del medico dipendente dalla struttura sanitaria nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale", ha natura contrattuale.

Responsabilità medica

Il 17 marzo 2017 Ã" stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 8 marzo 2017 n. 24, recante \hat{a} ??Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonch \tilde{A} $\mathbb O$ in materia di responsabilitA professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Il legislatore ha inteso tipizzare la responsabilitA in campo sanitario e certamente ciA2 non costituisce una novitA nellâ??ambito della responsabilitĂ civile (si pensi alla responsabilitĂ per danno ambientale disciplina dal d.lgs 152/2006 e s.m.i. ovvero ai profili speciali già tratteggiati dal codice civile negli artt. 2049 e s.s. c.c.). Lâ??art. 7 della legge di riforma prevede che la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che nella??adempimento della propria obbligazione si avvalga dellâ??opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e anche se non dipendenti dalla struttura, risponde delle loro condotte dolose e colpose ai sensi degli artt. 1218 (Responsabilità del debitore) e 1228 (Responsabilità per fatto degli ausiliari) del codice civile. Viene recepito dal legislatore la??approdo della giurisprudenza sulla??inquadramento della natura della responsabilitA sanitaria della struttura nel solco del contratto atipico di spedalitA (Cass., sez. un. 11.1.2008 n. 577; Cass. civ., 20.1.2014, n. 993). Lâ??art. 7 comma 3 della legge 24/17 costituisce il cuore della riforma laddove individua nella responsabilitA extracontrattuale la regola generale mentre la natura contrattuale della responsabilitA del sanitario costituisce lâ??eccezione. Dunque sembrerebbe che il legislatore abbia estromesso la regola del contatto sociale dal suo ambito di elezione ma non chiuso definitivamente alla possibilitA di configurare una responsabilitA contrattuale. Al fine di poter inquadrare le situazioni tipo in cui si potrebbe qualificare il rapporto medico - paziente dal punto di vista contrattuale, in assenza di uno schema negoziale formale, potenzialmente ripiegano sulle regole del consenso informato. Lâ??art. 8 prevede, invece, un meccanismo finalizzato a ridurre il contenzioso per i procedimenti di risarcimento da responsabilitA sanitaria mediante un tentativo obbligatorio di conciliazione da espletare da chi intende esercitare in giudizio unâ??azione risarcitoria attraverso la mediazione ovvero un ricorso 696-bis c.p.c.. La Cassazione con ben dieci sentenze lâ??11 novembre 2019, ha provato a ricostruire il sistema della responsabilitA medica cercando di dare risposte tra i dubbi interpretativi alimentati dalla??inerzia del legislatore che non ha dato piena attuazione alla legge 2時間 (Cass. 28985/2019; Cass. 28986/2019; Cass. 28987/2019; Cass. 28988/2019; Cass. 28989/2019; Cass. 29990/2019; Cass. 28991/2019; Cass. 28993/2019; Cass. 28993/2019; Cass. 28993/2019; Cass. 28004/2010). Gli argomenti affrontati dalla Cassazione attengono a temi centrali della

Giurispedia.it